

del deputato Bonavera, ma la Commissione determinò che si dovessero presentare i due articoli sui quali la Camera è chiamata a discutere. Intanto l'onorevole Pescatore ha accennato ad una proposta, la quale escluderebbe intieramente tanto il sistema della Commissione, quanto il mio. Io credo essenziale che il principio da esso accennato sia discusso dalla Commissione, e propongo il rinvio...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Il deputato Pescatore ha accennato ad un principio in genere, ma non fece veruna proposizione. Si limiti dunque all'emendamento del deputato Bonavera che cade in discussione.

PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha la parola per un fatto personale.

PESCATORE. Sta in fatto che la proposizione degli appalti, come tendente ad agevolare la riscossione del dazio, io l'aveva fatta non alla Camera, ma al relatore. Dirò di più che, siccome il signor ministro delle finanze ritiene che tale proposta sia contraria alla libertà dell'industria, io, che sono amante di tal libertà quanto lo è il signor ministro, ho smesso il pensiero di presentarla.

Del rimanente, se il ministro credesse che per agevolare la riscossione di questo dazio si potesse concedere ai comuni la facoltà di appaltare gli esercizi, con che non dovessero durare oltre un anno, e fossero sotto l'osservanza delle condizioni che possono tutelare la libertà dell'industria, io stimo che si farebbe una cosa buona, imperocchè l'esperienza ci chiarisce che i comuni trovano molta agevolezza appaltando gli esercizi.

PRESIDENTE. Il deputato Saracco ha la parola per un fatto personale. Lo invito però ad attenersi strettamente a questo.

SARACCO. Le sagge parole pronunciate dal signor presidente mi tolgono di rispondere partitamente alle accuse che mi vennero mosse dall'onorevole relatore della Commissione, il quale mi appuntava di aver parlato per ispirito, anzichè fossi convinto della verità delle mie parole. Dirò solamente che io non mi tenni in dovere di propugnare con nuovi argomenti quanto esposti alla Camera, perciocchè intendeva potermi riferire, come mi riferisco in questa parte, alle cose che furono dette sopra questo argomento dagli onorevoli deputati che siedono da questa parte della Camera.

Interrogato dal signor relatore, come avvenga che io mi sia dimostrato così tenero del progetto del Ministero, e per contro mi sia dimostrato cotanto avverso al progetto della Commissione...

PRESIDENTE. Debbo far avvertire all'onorevole oratore che questo è estraneo alla questione. La discussione volge ora sull'articolo 32 non sulla legge in complesso. Non ho lasciato proseguire il relatore su questo terreno; quindi per le stesse ragioni non posso lasciar continuare il deputato Saracco.

SARACCO. Vedrò di attenermi al consiglio del signor presidente, e se la Camera me lo permette, risponderò ancora ad un'osservazione fatta dall'onorevole deputato Pescatore al riguardo dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Bonavera. Egli ha detto che coll'emendamento proposto dal deputato Bonavera si potrebbe cadere nella conseguenza che i comuni volessero fissare a talento e senza norme, la quota a sopportarsi dai nuovi esercenti; che questa circostanza doveva prendersi in serio riguardo prima di adottare l'emendamento proposto dal deputato Bonavera.

Io debbo ricordare, a questo riguardo, le disposizioni testè votate dalla Camera. Il testo cioè dell'articolo 27, dove è detto che, nel caso si presenti un nuovo esercente, questo

s'intenderà compreso per l'anno in corso, a ragione del tempo, e per la quota *media* fissata per gli altri contribuenti.

Vede quindi l'onorevole deputato che non si verificherebbe l'inconveniente da lui accennato.

Egli ha detto che può avvenire il caso che si presenti un nuovo esercente, senza che appartenga alla stessa classe di commercio; ma, in questo caso, risponderò io: non può avvenire inconveniente di sorta, imperocchè non essendosi alcun esercente sottoposto all'abbuonamento, il Consiglio comunale può a suo talento provvedere, senza che gli altri esercenti rimangano tampoco danneggiati.

Escluso anche questo obbietto, persisto a sostenere l'emendamento dell'onorevole deputato Bonavera.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento del deputato Bonavera.

(La Camera non approva.)

Porrò allora ai voti l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

Esso è così concepito:

« La quota del nuovo contribuente andrà a profitto del comune.

« La somma che, per causa di cessazione di qualche contribuente dall'esercizio, o per altra qualsiasi, mancasse a compiere il contingente imposto al comune, sarà da questo sopportata senza alcun diritto di compenso. »

(È approvato.)

« Art. 33. Il trimestre incominciato si avrà per compiuto. »

(È approvato.)

« Art. 34. Il contribuente che cesserà dall'intrapreso esercizio, oltre al montare della quota dovuta pel trimestre in corso, sarà tenuto di pagare quello del successivo alla cessazione, a meno che questa abbia luogo nell'ultimo trimestre dell'anno. »

(È approvato.)

« Art. 35. I ruoli dei debitori della quota di ripartizione, da formarsi in conformità della relativa tabella approvata come sovra, saranno resi esecutorii dagli intendenti. »

(È approvato.)

« Art. 36. Contro il risultamento di questi ruoli saranno ammessi i richiami tanto in via amministrativa, quanto in quella del contenzioso amministrativo, secondo le norme stabilite dalle leggi in vigore.

« Sarà pure ammesso il richiamo per parte dei comuni, in via del contenzioso amministrativo, sotto l'osservanza delle stesse regole contro il risultamento della tabella enunciata nell'articolo 14 della presente legge.

« Non saranno più ammissibili i richiami trascorso il termine di un mese, rispettivamente dal giorno della pubblicazione di detti ruoli o della mentovata tabella. »

La parola spetta al deputato Cavallini.

CAVALLINI. A termini degli articoli precedentemente votati si debbono fare tre ripartizioni; ripartizione tra provincia e provincia, tra comune e comune della stessa provincia, e tra esercenti ed esercenti dello stesso comune. Non parlo della prima ripartizione, intorno alla quale non può sorgere veruna difficoltà. Intendo parlare delle altre due ripartizioni.

In forza delle disposizioni già sanzionate in questo progetto, il contingente da sopportarsi dai comuni d'una stessa provincia e dagli esercenti di uno stesso comune debbe essere fissato o dall'intendente o dal Governo secondo la diversità dei casi. Se questo contingente dovesse ritenersi per definitivo in modo che non potesse più subire variazione alcuna; od in altri termini, se il contingente si dovesse fissare in via